

PROTECTION ENTI PUBBLICI

POLIZZA TUTELA LEGALE PER TUTTI GLI ISCRITTI AL SINDACATO ITALIANO MILITARI GUARDIA DI FINANZA

Copertura per i militari che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio e nell'adempimento delle funzioni esercitate per conto dell'Ente, si trovino implicati in procedimenti di responsabilità penale, civile o amministrativa.

Oneri indennizzabili:

- le spese per l'intervento di 1 (un) legale;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- le spese elative al contributo unificato;
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato, previo consenso delle Società, se giudizialmente dovuti;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 300,00;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione (D.Lgs 28/2010);
- le spese relative alla negoziazione assistita obbligatoria (D.L. n. 132/2014).

Garanzie

1. Le spese sostenute per la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi a seguito di fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, compresi quelli relativi alla circolazione stradale quando gli assicurati, per ragioni di servizio, si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente di appartenenza.
2. Le spese sostenute per la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.
3. Le spese sostenute nelle azioni di risarcimento danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa, purché i fatti che danno origine al sinistro siano connessi all'espletamento del servizio, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi di proprietà dell'Assicurato o dell'Ente di appartenenza, sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente.
4. Le spese sostenute per il ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice competente avverso un provvedimento amministrativo comminato dall'Autorità preposta, purché il ricorso venga accolto, anche parzialmente. Nei casi di sanzioni relative al solo pagamento di somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000 (mille).
5. Le spese sostenute nei procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. La copertura è operante nei procedimenti che si concludono con sentenza che accerti l'assenza di responsabilità dell'Assicurato o, in caso contrario, la ascriva a sua responsabilità colposa, o ancora, con archiviazione per mancanza di danno; tale garanzia opera anche nella fase preliminare del processo, anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale, nonché il procedimento cautelare di sequestro. Nel caso in cui la richiesta di rinvio a giudizio contenga esclusivi elementi riconducibili a fattispecie di natura colposa, la Società potrà operare, a richiesta, pagamenti di anticipi sulle spese legali e/o peritali dovute dall'Assicurato.

Qualora per le prestazioni assicurative garantite nel presente articolo siano obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge o di contratto, le presenti garanzie operano a secondo rischio.

Esclusioni:

L'assicurazione non è prestata per le controversie:

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, atti di vandalismo o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- da inquinamento;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4);
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4);
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore; (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4);
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
- di natura contrattuale ed il recupero crediti;
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- aventi valore in lite inferiore a € 250;
- derivanti da fatti, atti, controversie o procedimenti non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite e/o dichiarate.

L'assicurazione non opera inoltre:

- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- quando per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- nei casi di violazione da parte dell'assicurato delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada di cui agli articoli 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) e 189 nella parte che punisce l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando la controversia abbia per oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
- qualora altri soggetti siano obbligati al rimborso delle spese legali a norma di legge o di contratto;
- per fatti relativi all'inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- per vertenze e/o procedimenti riguardanti la sottoscrizione di strumenti finanziari.

Validità territoriale:

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia e che siano soggette alla Legge ed alla Giurisdizione Italiana.

Massimale € 2.500,00 per sinistro